

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1378-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 13 giugno 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello Statuto della regione Toscana

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(V. Stampato Camera n. 2776)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 giugno 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, concerne alcune modifiche allo Statuto regionale della Toscana adottate da quella Assemblea con deliberazione n. 794 del 27 novembre 1984, con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 123 della Costituzione.

Alla rimessione di tale deliberazione da parte del Presidente del Consiglio della regione Toscana ha fatto seguito il disegno di legge del Governo volto ad approvare:

a) la modifica dell'articolo 8 dello Statuto toscano, con la quale si limita a trenta mesi la durata in carica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in tal modo omogeneizzando la disciplina a quella vigente in quasi tutte le altre Regioni: la innovazione sembra al relatore opportuna, anche per garantire un maggiore pluralismo

e per consentire una valida alternativa all'interno dell'istituzione;

b) la modifica dell'articolo 36 dello stesso Statuto: viene indicata con precisione — e senza raccordarla al numero dei consiglieri regionali — la composizione della Giunta (ossia non meno di sei e non più di dodici assessori).

Ricordando che, da parte delle Camere, l'esame dei disegni di legge di approvazione degli Statuti regionali non consente la presentazione di emendamenti, pur prevedendosi la valutazione del merito della deliberazione regionale, la Commissione ritiene positive le modifiche proposte, che tra l'altro attengono l'autonomia organizzatoria del Consiglio regionale.

Raccomanda pertanto al Senato l'approvazione del disegno di legge.

MURMURA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione e nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 8, comma quarto, e 36 dello Statuto della regione Toscana, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 343.

ALLEGATO

1. Il quarto comma dell'articolo 8 dello Statuto è modificato come segue:

« L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 ».

Il nuovo articolo 8 dello Statuto risulta il seguente:

Ufficio di Presidenza.

« L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

All'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'Ufficio di Presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza il Consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del Consiglio regionale.

Il Consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7.

L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del Regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle Commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento ».

2. L'articolo 36 dello Statuto è modificato come segue:

Numero dei componenti la Giunta.

« La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici ».